

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FOODSS.2 - CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E SARDEGNA”.

CUP: D66G20000980002

CIG: 8699890059

NR. GARA: 8106957

CPV: 80530000-8

Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	4
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO	5
Art. 1 - Definizioni generali	5
Art. 2 - Oggetto dell’appalto	5
Art. 3 - Lotto e valore contrattuale dell’appalto	7
Art. 4 - Durata dell’appalto	8
Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d’appalto	8
PARTE II - CAPITOLATO SPECIALE	8
CAPO I - Requisiti e modalità di partecipazione	8
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata senza bando	8
Art. 7 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese	14
Art. 8 – Subappalto	15
Art. 9 – Avalimento	15
Art. 10 - Richieste chiarimenti e informazioni	16
Art. 11 - Termine e modalità di presentazione delle offerte	17
CAPO II – Documentazione di gara	18
Art. 12 - Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”	18
Art. 13 - Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”	20
Art. 14 - Offerta Economica – “Busta Economica”	21
Art. 15 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate	22
Art. 16 - Cause espresse di esclusione	22
Art. 17 - Pagamento del contributo di partecipazione alla gara	23
CAPO III - Modalità di svolgimento della procedura telematica di selezione delle offerte	23
Art. 18 - Seggio di valutazione	23
Art. 19 - Commissione Giudicatrice	23
Art. 20 - Adempimenti del Seggio di valutazione e della Commissione Giudicatrice	23
Art. 21 - Soccorso Istruttorio	24
Art. 22 - Procedura e criteri di valutazione delle offerte	25
Art. 23 - Offerte anormalmente basse	29
PARTE III - AGGIUDICAZIONE	30

Art. 24 - Aggiudicazione.....	30
Art. 25 - Adempimenti del soggetto aggiudicatario	30
Art. 26 - Documentazione cartacea per stipula contratto	30
Art. 27 - Stipula del contratto.....	31
PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE.....	31
Art. 28 - Cauzione Provvisoria	31
Art. 29 - Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari	34
Art. 30 - Cauzione definitiva	35
PARTE V – DISCIPLINARE TECNICO DI FORNITURA.....	35
Art. 31 - Caratteristiche specifiche dell'appalto	35
Art. 32- Responsabilità e penalità	35
Art. 33 - Prezzi	36
Art. 34 - Modalità di fatturazione e pagamenti.....	36
Art. 35 - Risoluzione del contratto	38
Art. 36 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	38
Art. 37 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii	38
Art. 38 - Cessione del contratto.....	39
Art. 39 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	39
Art. 40 - Privacy	39
Art. 41 - Foro competente.....	41
Allegati.....	41

INFORMAZIONI GENERALI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FOODSS.2 - CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E SARDEGNA”. CUP: D66G20000980002 - CIG: 8699890059 - NR. GARA: 8106957 - CPV: 80530000-8

STAZIONE APPALTANTE	ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro)
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE	Via Is Mirrionis 195 – 09122 CAGLIARI telefono: 070 7593880 sito web: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/ e-mail: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili Direttore del Servizio: Dott. Eugenio Annicchiarico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Art. 31 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (RDP art. 35 c. 7 L.R. 8/2018)	Dott. Eugenio Annicchiarico e-mail: eannicchiarico@regione.sardegna.it
ISTRUTTORE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Marco Espis e-mail: mespis@regione.sardegna.it
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 111 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Il DEC verrà nominato dopo l’aggiudicazione della procedura
DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Determinazione n. 1194/ASPAL del 14.04.2021
PROCEDURA DI GARA	Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI OPERATORE ECONOMICO	07.05 2021 Ore 18:00
TERMINE PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI ASPAL	12.05. 2021 Ore 12:00
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE	18.05 2021 Ore 12:00
DATA APERTURA OFFERTE	20.05 2021 Ore 09:00
GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	Url: www.sardegncat.it E - mail sardegncat@pec.regione.sardegna.it

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Definizioni generali

Nel testo del presente Capitolato Speciale valgono le seguenti definizioni:

1. **ASPAL:** Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
2. **Soggetto candidato:** qualsiasi operatore economico che partecipa alla presente procedura sia in forma singola sia in forma associata;
3. **Soggetto aggiudicatario:** il soggetto candidato cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della procedura, secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale;
4. **Soggetto escluso:** candidato escluso dalla partecipazione alla procedura negoziata perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Capitolato Speciale, l'esclusione della procedura;
5. **Legale Rappresentante:** si definisce Legale Rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale Rappresentante del Raggruppamento di Imprese è il Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento medesimo.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è la realizzazione del progetto "FOODSS.2 - Cibo, imprenditorialità e occupazione tra Corea del Sud e Sardegna". Il progetto, volto alla valorizzazione delle competenze dei giovani sardi nell'ambito della *food economy*, punta alla valorizzazione dei prodotti sardi nel contesto territoriale della Corea del Sud, al rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle imprese sarde, all'attrazione di investimenti sul territorio regionale della Sardegna ed alla definizione di un modello di scambio per la mobilità transnazionale tra i due territori coinvolti nelle attività.

Nell'ambito delle sue attività istituzionali, l'ASPAL ha stipulato nel mese di dicembre del 2017 una convenzione con il Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna al fine di attuare il progetto "internazionalizzazione del sistema produttivo in Sardegna" (RAA 484/2017); in seguito a tale convenzione e alle attività svolte, si è proceduto ad un rinnovo della stessa con la sottoscrizione nel dicembre del 2019 di un'ulteriore convenzione (RAA n. 6/2020), nell'ambito della quale è stato inquadrato il progetto FOODSS.2. Il progetto FOODSS.2 rappresenta l'espressione operativa di questi accordi ed è finalizzato ad incrementare il livello di internazionalizzazione del sistema produttivo isolano, tramite l'utilizzo degli appuntamenti internazionali inerenti opportunità occupazionali e di sviluppo imprenditoriale per promuovere imprese e produzioni locali sarde, creando sinergie positive tra il sistema lavoro, il brand Sardegna e le realtà del sistema imprenditoriale che operano nel territorio.

Dai risultati della prima edizione del progetto FOODSS nasce l'esigenza di strutturare un ulteriore progetto in grado di verticalizzare i risultati delle esperienze pregresse. Tale proposta si prefissa l'intento di rafforzare i rapporti di collaborazione e formalizzare un modello strutturato per lo scambio di esperienze tra Corea del Sud e Sardegna, in grado di valorizzare le professionalità locali e le politiche di mobilità

lavorativa e capace di creare valore aggiunto per una forza lavoro internazionale ed aperta ai contesti lavorativi più dinamici del pianeta.

Il progetto complessivo prevede, per le annualità 2020/2021, lo sviluppo di differenti linee di attività, al fine di rafforzare il processo di internazionalizzazione dei comparti produttivi locali ed incentivare l'attrazione di investimenti esteri nel territorio della Sardegna.

Il progetto FOODSS.2, approvato con Determinazione n.1899/ASPAL del 18/11/2020, prevede a carico dell'affidatario lo svolgimento di quattro tipologie di attività:

- progettazione e realizzazione di un percorso di formazione innovativo per giovani sardi nell'ambito della *food economy*;
- definizione ed attuazione di un modello operativo di scambio internazionale tra Sardegna e Corea del Sud per incentivare processi formativi e di inserimento lavorativo rivolti ai giovani;
- organizzazione logistica finalizzata alla partecipazione ad un evento internazionale sull'economia del cibo che si svolge in Corea del Sud, auspicabilmente nel corso del 2021;
- attività di comunicazione e disseminazione del progetto.

In particolare è richiesto l'espletamento dei seguenti servizi:

A. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE INNOVATIVO PER GIOVANI SARDI NELL'AMBITO DELLA FOOD ECONOMY

A1 - Attività di costruzione di un partenariato con aziende del comparto agroalimentare sardo da coinvolgere nelle attività didattiche e nelle attività di internazionalizzazione

A2 - Attività di animazione presso stakeholders appartenenti all'ambito food economy territoriale e internazionale

A3 - Attività di animazione e disseminazione presso le scuole superiori alberghiere

A4 - Attività di selezione di n. 10 giovani per lo svolgimento del percorso formativo

A5 - Attività formativa tecnico specialistica di 50 ore sui prodotti del "made in Sardinia" con spiccate potenzialità per l'esportazione

A6 - Attività di visita didattica presso aziende del comparto agroalimentare della Sardegna per un totale di 40 ore

B. DEFINIZIONE ED ATTUZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO PER LO SCAMBIO INTERNAZIONALE TRA SARDEGNA E COREA DEL SUD VOLTO AD INCENTIVARE PROCESSI FORMATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI

B1 - Progettazione di un modello operativo per l'attivazione di un programma di mobilità transnazionale tra Sardegna e Corea del Sud

B2 - Realizzazione di una mobilità transnazionale pilota

B3 - Definizione bando per l'attivazione del modello di scambio di mobilità transnazionale

B4 - Definizione accordi per progetto di mobilità transnazionale

C. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO INTERNAZIONALE SULL'ECONOMIA DEL CIBO CHE SI SVOLGA IN COREA DEL SUD AUSPICABILMENTE NEL CORSO DEL 2021

C1 - Attività di selezione delegazione per partecipazione fiera internazionale

C2 - Attività di selezione e partecipazione ad un evento fieristico ed organizzazione complessiva stand

C3 - Attività di internazionalizzazione e sviluppo piano incontri e visite istituzionali

D. SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO

D1 – Attività di capitalizzazione dell'esperienza svolta in Corea

D2 - Attività di supporto comunicazione e diffusione dei contenuti del percorso

D3 - Integrare canali social e pagina web

D4 - Sistematizzare e utilizzare a fini comunicativi tutti i materiali prodotti nelle due edizioni del progetto

D5 - Servizio di traduzione e supporto linguistico nelle attività progettuali

Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.

Art. 3 - Lotto e valore contrattuale dell'appalto

Il presente appalto verrà affidato, **in Lotto unico e inscindibile**, in favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del punteggio di offerta tecnica e del punteggio di offerta economica, come specificati nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico (art. 10 – Procedura e criteri di aggiudicazione), fra quelle che hanno presentato regolare manifestazione di interesse nell'ambito della RDI n. rfi_4600, iscritte nelle categorie merceologiche AF33, AG26, AL68AA, AL68AB, ALE68AE della piattaforma SardegnaCAT. Le Ditte concorrenti ovvero i Raggruppamenti temporanei di Imprese dovranno, pertanto, presentare offerta per il lotto unico, restando esclusa la possibilità di affidamento frazionato.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è pari a **€ 81.967,00 IVA esclusa**.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, alternative nonché di valore complessivo pari o superiore all'importo a base d'asta del lotto unico. L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire il servizio per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di affidamento, senza che l'affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Il servizio dovrà quindi essere eseguito alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Impresa affidataria per la risoluzione anticipata del contratto.

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché si tratta di un progetto funzionalmente unitario e la sua suddivisione potrebbe comprometterne la buona riuscita in ragione dell'interdipendenza dei suoi elementi

costitutivi, delle tempistiche realizzative e per l'imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini la realizzazione nel suo complesso.

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), la Stazione Appaltante ha stimato tali rischi, per il presente appalto di servizi, pari a zero.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e dovrà essere interamente eseguito entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali slittamenti temporali autorizzati per motivazioni allo stato attuale non ipotizzabili e/o per cause di forza maggiore.

Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d'appalto

L'Aggiudicatario dovrà tenere conto, nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto, del seguente ordine di validità e di importanza degli stessi:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato Speciale;
- Offerta dell'aggiudicatario;
- Contratto.

Se all'interno dello stesso documento vi dovessero essere punti o elementi di diversa interpretazione si opererà per la condizione più favorevole per l'ASPAL.

PARTE II - CAPITOLATO SPECIALE

CAPO I - Requisiti e modalità di partecipazione

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata senza bando

6.1 - Soggetti ammessi alla procedura

Con Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 449/ASPAL del 18.02.2021 è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato all'individuazione di Operatori Economici da invitare alla presente procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020, per l'affidamento del servizio indicato nell'art. 2 del presente Capitolato Speciale, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico.

In esecuzione della sopra richiamata Determinazione si è proceduto a pubblicare, per la durata di quindici giorni, una Richiesta di Informazioni sulla piattaforma SardegnaCAT RDI n. rfi_4600 al fine di consentire la presentazione da parte degli Operatori Economici interessati della relativa manifestazione di interesse.

Sono pertanto ammessi a partecipare alla presente procedura telematica, ai sensi dell'art. 58 del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli Operatori Economici che hanno regolarmente manifestato interesse ad essere invitati alla procedura succitata, nell'ambito della sopra indicata RDI n. rfi_4600.

Pertanto l'invito di partecipazione alla presente procedura negoziata senza bando è riservato ai sopra richiamati Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale e di carattere economico finanziario e tecnico-professionale.

6.2 - Requisiti di carattere generale

A pena di esclusione, la partecipazione alle presenti procedure di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale.

Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 **o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14**, o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare:

- 1) inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai predetti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

È prevista inoltre l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto qualora:

- a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice degli Appalti, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice degli Appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.

Lgs.9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.),** se dovuta, per l'attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Operatori l'iscrizione anzidetta deve essere posseduta da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di diversa tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziati indicate come esecutrici.

In caso di partecipazione di Enti Pubblici, non iscritti alla C.C.I.A.A., è richiesta la previsione tra le attività istituzionali consentite dai rispettivi statuti, dello svolgimento di compiti aventi rilevanza economica attinenti all'attività oggetto del presente appalto (il possesso del succitato requisito deve

essere provato in sede di gara mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE; in tal caso al concorrente aggiudicatario provvisorio è richiesta la documentazione probatoria (statuto) a conferma di quanto dichiarato in sede di gara).

6.3 - Requisiti di capacità economico - finanziaria previsti dall'art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e mezzi di prova.

A pena di esclusione, la partecipazione alle presenti procedure di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

- a. **Fatturato globale di impresa** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato (2018-2019-2020), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni; N.B. Si precisa che: per "fatturato globale" s'intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".
- b. **Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto** realizzato negli esercizi finanziari 2018-2019-2020, o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni;

6.4 - Requisiti di capacità tecnico – professionale previsti dall'art.83 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e professionale:

- a. In relazione alla capacità tecnica, e a dimostrazione del suddetto fatturato specifico di cui al punto **6.3 lettera b)**, le Ditte concorrenti presentano l'elenco dei principali servizi/forniture nel settore oggetto di gara, prestati nel triennio di riferimento (2018-2019-2020), o nel periodo di attività se inferiore a tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture/servizi medesimi;
- b. Al fine di individuare un soggetto che possieda le risorse umane e tecniche nonché l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, i concorrenti alla presente procedura, singoli o in raggruppamento, dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti di ammissione (il possesso dei medesimi deve essere autocertificato in sede di procedura mediante compilazione dell'apposita sezione C della parte IV del DGUE):
 - 1) Esperienza diretta nell'organizzazione di attività formative nell'ambito della *food economy* maturata nell'ultimo decennio a partire dal 01.01.2010. Si precisa tuttavia che l'Operatore Economico nell'ambito del succitato periodo deve aver svolto almeno 18 mesi effettivi di formazione, anche non continuativi, (pari a 540 giornate – ciascuna delle quali della durata di almeno 5 ore), nell'arco di 3 anni.
 - 2) Esperienza pari o superiore a 2 anni in attività di organizzazione di eventi internazionali legati alla promozione e valorizzazione delle produzioni locali della Sardegna nell'ambito della *food*

economy con un numero di eventi organizzati nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) pari o superiore a 3.

La S.A. provvederà d'ufficio alla verifica presso gli Istituti/Sedi nei quali sono state svolte le esperienze.

Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari

Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./Consorzio ordinario:

- i requisiti di carattere generale, di cui al paragrafo 6.2 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;
- i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – professionale, di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;
- i requisiti di idoneità professionale, di cui alla lettera b) del paragrafo 6.4, devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

Nel caso di soggetti costituiti o costituendi in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, in percentuale non inferiore al 40%, mentre la restante parte (60%) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, e singolarmente, da ciascuna, in misura non inferiore al 10%. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del RTI (costituito o costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte a realizzazione del requisito.

Art. 7 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di Consorzi di Imprese e Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Stazione Appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater,

D. L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Tutte le disposizioni relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

Art. 8 – Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Il limite proposto dal medesimo si intende disapplicato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019, causa C-63/19 che ha affermato che “la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30 % la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.

In riferimento all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, come riportato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23/10/2019, l'art. 1 comma 18 della Legge 55/2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c) Legge n. 21 del 2021 ha disposto sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; dell'art. 174, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore. Il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Inoltre, l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l'ASPAL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del Codice, dovranno essere inoltrate alla singola Stazione appaltante e da quest'ultima rilasciate.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 9 – Avalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso l'avalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avalimento)” del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare. In particolare, dovrà barrare la casella “SI” e

dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento indicando l'aggiudicatario.

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avalimento.

Art. 10 - Richieste chiarimenti e informazioni

Eventuali **chiarimenti** e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti **solo tramite la funzionalità di messaggistica della piattaforma SardegnaCAT, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 07.05.2021.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegna.cat.it e sulla sezione bandi e gare del profilo del committente entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla procedura.

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di procedura e sarà attiva esclusivamente durante il periodo di svolgimento della procedura negoziata.

Art. 11 - Termine e modalità di presentazione delle offerte

La procedura negoziata si svolge con modalità interamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18.05.2021 pena l'irricevibilità della stessa e l'esclusione dalla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attestate dal Sistema.

Tutta la documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- a. Documentazione Amministrativa – "Busta di Qualifica" - **Art. 12** del presente Capitolato Speciale;
- b. Offerta Tecnica – "Busta Tecnica" - **Art. 13** del presente Capitolato Speciale;
- c. Offerta Economica – "Busta Economica" - **Art. 14** del presente Capitolato Speciale.

Tutti i file relativi alla Documentazione Amministrativa, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica dovranno essere caricati sul sistema SardegnaCAT nelle rispettive "Buste", come specificato negli articoli seguenti. I documenti dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima di 10 Mb. L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

CAPO II – Documentazione di gara

Art. 12 - Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della Richiesta di Offerta (RdO), a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sottoelencati documenti, firmati digitalmente dal legale rappresentante:

1. **Domanda di partecipazione (Allegato 1)** con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. **Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2 cui dovrà essere unita la documentazione di cui all’art. 6 paragrafo 6.4)**, debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. **Dichiarazione di accettazione (Allegato 3)** di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, compresi i chiarimenti;
4. **Dichiarazione sostitutiva (Allegato 4)** ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del c.c.;
5. **Patto di integrità (Allegato 5);**
6. **Documento attestante l’avvenuto versamento della Cauzione Provvisoria** ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta, fatto salvo il caso di riduzione della stessa come precisato nell’art. 29 del presente Capitolato Speciale;
7. **Eventuale procura:** l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
8. In caso di **avalimento**, la documentazione richiesta dall’art. 9 presente Capitolato Speciale.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno inoltre allegare i seguenti documenti:

9. **RTI o Consorzio ordinario:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
10. **RTI o Consorzio ordinario già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
11. **RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti:** dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
 - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. **Consorzio stabile:** dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
13. **Rete di imprese:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete.

Nel caso di RTI costituite o da costituirsi, ovvero di Consorzi o di Reti di Imprese gli allegati di cui alla “Busta di qualifica” dovranno essere firmati digitalmente con le modalità di seguito descritte.

L’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” e l’Allegato 2 “DGUE” al presente Capitolato Speciale, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

L’Allegato 3 - Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara e impegno del presente Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti di gara, compreso **l’Allegato 5 - Patto di Integrità** allegato al presente Capitolato Speciale, dovranno essere firmati digitalmente:

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di Rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D. L. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.

L’Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del C. C deve essere prodotta e firmata digitalmente:

1. dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
2. dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
3. dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D. L. n. 5/2009;
5. dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. n. 5/2009;
6. dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete che partecipano alla gara.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 13 - Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”

Entro il termine di scadenza previsto, gli Operatori Economici, **a pena di esclusione**, dovranno inserire nell'apposito spazio della piattaforma SardegnaCAT “Busta Tecnica” i documenti tecnici richiesti per il lotto unico, firmati digitalmente, di seguito specificati:

1) Relazione Tecnica

La relazione tecnica, composta da non più di n. 25 cartelle dattiloscritte formato A4 (interlinea 1,15; dimensione carattere 10), dovrà illustrare e specificare con chiarezza gli elementi di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico e dovrà essere suddivisa nelle sette sezioni seguenti:

Sez.1 – Struttura generale dell'offerta: comprendente: la descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali.

Sez.2 – Progetto delle Attività formative e modalità operative per costituzione partenariato territoriale.

Sez.3 – Attività di internazionalizzazione e modalità tecniche di partecipazione alla fiera.

Sez.4 – Proposta operativa per la definizione del modello di cooperazione internazionale

Sez.5 – Attività di comunicazione e disseminazione.

Sez.6 – Presentazione della società offerente (con allegato curriculum), presentazione dello Staff operativo con descrizione dei professionisti coinvolti (curriculum vitae allegati).

Sez.7 – Cronoprogramma attività.

Le attività andranno esplicitate nell'ambito di definiti capitoli e si dovrà prestare massima attenzione alla metodologia utilizzata per lo svolgimento delle attività.

Si precisa che i CV di cui sopra dovranno essere completi di dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute, con allegato il documento di identità in corso di validità, nonché contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente.

2) Allegati alla Relazione Tecnica.

L'offerente potrà inoltre allegare qualsiasi materiale ritenga opportuno per precisare i termini dell'offerta da un punto di vista qualitativo.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti tecnici richiesti, comporterà l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, accompagnata da traduzione giurata.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti, con nota formale e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti tale da non consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, **comporta l'esclusione dalla gara**. In ogni caso non è ammessa l'integrazione della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica **deve essere priva**, a pena di esclusione dalla gara, **di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica**. Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tutti i documenti contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Art. 14 - Offerta Economica – “Busta Economica”

Le imprese concorrenti, per il lotto unico di gara, devono sul Portale SardegnaCAT:

1. inserire a sistema l'importo complessivo offerto IVA esclusa, inferiore alla base d'asta stabilita nell'art. 3 del presente Capitolato Speciale;
2. compilare e allegare nella sezione “Schema Offerta Economica” della Busta Economica della RDO, lo schema di offerta economica che dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dall'ASPAL (Allegato 6 - Schema Offerta Economica) sottoscritta digitalmente.

Si precisa che nel succitato modello di offerta economica (Allegato 6 - Schema Offerta Economica), dovrà essere indicato lo stesso importo offerto IVA esclusa, per il lotto unico, già inserito nel sistema ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e della graduatoria che verrà elaborata automaticamente dalla piattaforma.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più

vantaggiose per la Stazione appaltante.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.

La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Schema di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato nel sistema.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che sarà eseguito dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Art. 15 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'ASPAL può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.

In caso di imprese straniere il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara potrà essere dimostrato mediante presentazione dei documenti rilasciati dai Paesi di appartenenza, ovvero mediante dichiarazione giurata o altra dichiarazione resa innanzi ad autorità competente a riceverla secondo le Leggi del Paese di provenienza che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente gara.

L'ASPAL può revocare l'aggiudicazione qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Art. 16 - Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel presente Capitolato Speciale;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 12, 13 e 14), fatto

- salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile (art. 21);
3. presenza di indicazioni di prezzo nell'offerta tecnica (art. 13) e nella documentazione amministrativa in generale;
 4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo fissato a base di gara;
 5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate negli atti di gara.

Art. 17 - Pagamento del contributo di partecipazione alla gara

Ai concorrenti che partecipano alla presente procedura negoziata senza bando non è dovuto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020.

CAPO III - Modalità di svolgimento della procedura telematica di selezione delle offerte

Art. 18 - Seggio di valutazione

La gestione della procedura telematica è affidata al Seggio di valutazione, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

La seduta del Seggio di valutazione per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 20/05/2021 alle ore 09:00.

Art. 19 - Commissione Giudicatrice

La Stazione Appaltante, per la valutazione tecnico-qualitativa e la conseguente attribuzione dei punteggi, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Regionale, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica. Tali componenti verranno individuati secondo modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.

È altresì pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/ la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 20 - Adempimenti del Seggio di valutazione e della Commissione Giudicatrice

Il seggio di valutazione provvederà nella data indicata nell'articolo 18 a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di valutazione accederà al sistema Sardegna CAT per escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta

tecnica ed economica della stessa.

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente, in una o più sedute, alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno delle "Buste tecniche" rispetto alle specifiche del Capitolato Tecnico e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell'art. 22 "Procedura e criteri di valutazione delle offerte", redigendo uno o più verbali.

È altresì compito della Commissione Giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016);
5. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7. formazione della graduatoria di gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, ex art. 77 del R. D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.

Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche degli operatori economici concorrenti solo dopo la chiusura della fase di verifica dell'Offerta Tecnica.

I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvede a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'avvenuta aggiudicazione al soggetto aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) l'eventuale decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal destinatario nel modello "Allegato 2 - DGUE".

Art. 21 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del Codice degli Appalti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 22 - Procedura e criteri di valutazione delle offerte

La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, con procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCAT.

Non sono ammesse offerte parziali, pari o in aumento.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (Pt)	90
Offerta economica (Pe)	10
TOTALE (Ptot)	100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica: $P_{tot} = P_t + P_e$

dove:

P_{tot} = Punteggio totale;

P_t = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

P_e = Punteggio attribuito all'offerta economica.

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo per Offerta Tecnica ed Economica:

A. Offerta Tecnica: (max 90 punti)

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA TECNICA (Pt) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (ambiti, articolazione d'ambito, criteri e pesi) di valutazione di natura qualitativa con punteggio totale = 90 sono i seguenti:

Tabella 1 – Articolazione ambiti, criteri e pesi

AMBITO	ARTICOLAZIONE AMBITO	CRITERIO	PESO
1 Qualità del progetto e delle metodologie proposte (MAX 60 PUNTI)	1.1 Struttura generale dell'offerta (MAX 15 PUNTI)	1.1.1 - Esaustività dell'offerta con riguardo alla completezza e ai contenuti stabiliti nel capitolato	10
		1.1.2 – Coerenza del cronoprogramma rispetto agli obiettivi	5
	1.2 Qualità dei servizi rispetto agli obiettivi e alle specifiche previste dal Capitolato (MAX 45 PUNTI)	1.2.1 – Qualità e innovatività del percorso formativo progettato	10
		1.2.2 – Qualità della proposta relativa al modello di cooperazione per lo sviluppo della mobilità transnazionale	10
		1.2.3 – Qualità delle attività di network building proposte relative al mondo delle imprese del comparto agro-alimentare e degli stakeholders nell'ambito della food economy	5
		1.2.4 - Qualità e coerenza delle attività di organizzazione della presenza del progetto FOODSS.2 all'evento fieristico	10
	1.2.5 - Innovatività e completezza delle attività di comunicazione e disseminazione	10	
2 Qualità delle risorse umane coinvolte nello staff di progetto ed esperienza professionale società (MAX 30 Punti)	2.1 Risorse umane attività di formazione, internazionalizzazione e gestione del progetto (MAX 25 Punti)	2.1.1 – Esperienza, professionalità e qualità dello staff di gestione del progetto (Project manager, Esperto Mobilità, Esperto comunicazione e altre eventuali figure), come specificato nell'art.5	10
		2.1.2 - Esperienza e professionalità dello staff docenti per attività formative, come specificato nell'art.5	10
		2.1.3 - Esperienza e professionalità del traduttore inglese italiano (ed eventualmente coreano), come specificato nell'art.5	5

	2.2 Esperienza società proponente (MAX 5 Punti)	2.2.1 – Esperienza e professionalità società proponente (oltre i requisiti tecnico professionali minimi richiesti come specificato nell'art.5)	5
--	---	--	----------

Si riporta di seguito, **nella tabella 2**, il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto per ognuna delle articolazioni dell'ambito:

Tabella 2 – Punteggi massimi e minimi per articolazione dell'ambito

Articolazione ambito	Punteggio Massimo	Punteggio Minimo
1.1	15	9
1.2	45	27
2.1	25	15
2.2	5	3
Complessivo	90	54

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata $Pt(a)$, sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (W_i * V(a)_i)$$

$Pt(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

W_i = peso previsto per criterio (i)

$V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);

n = numero totale dei criteri

Σ = sommatoria

Si precisa che:

a) I singoli coefficienti $V(a)_i$ (espressi in centesimi con la seconda cifra decimale) sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che il rapporto tra coefficiente e giudizio qualitativo può essere riassunto come riportato nella tabella 3:

Tabella 3 – Scala semantica dei giudizi qualitativi e relativi coefficienti numerici

Giudizio qualitativo	Coefficiente
----------------------	--------------

Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Sufficiente	Fino a 0,60
Mediocre	Fino a 0,40
Scarso	Fino a 0,20

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di *rescaling*).

La procedura di *rescaling* non si applica in caso di presenza di una sola offerta.

- se $V(\max)_{pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(\max)pi}}$$

- se $V(\max)_{pi} = 0$ $V_{(a)i} = 0$

dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dalla “ditta A” per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(\max)_{pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dalla “ditta A” per il criterio i-esimo.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell’Offerta tecnica abbiano ottenuto almeno un punteggio complessivo inferiore a 54 o che non abbiano ottenuto in una più articolazioni dell’ambito i punteggi minimi definiti nella tabella 2. L’utilizzo delle soglie minime di punteggio deve essere preso in considerazione, quando applicabile, successivamente alla procedura di *rescaling*.

B. Offerta Economica: (max 10 punti)

Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro P1 verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$P1(a) = 10 * V(a)$$

dove:

$V(a) = Ra / Rmax$;

$V(a)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a), variabile tra 0 e 1;

Ra = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e il Prezzo Complessivo offerto dal concorrente (a);

$Rmax$ = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e il Prezzo Complessivo dell'offerta più conveniente.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente capitolato risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

In ogni caso la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alterazione della par condicio tra le imprese concorrenti.

Ai sensi dell'art. 69 del R. D. N. 827 del 23.05.1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per lotto unico di aggiudicazione, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua.

Si precisa che:

- l'ASPAL può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'ASPAL si riserva, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l'oggetto dell'appalto, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Art. 23 - Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dell'art. 97 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del succitato articolo.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare comunque la congruità dell'offerta presentata dal Concorrente.

PARTE III - AGGIUDICAZIONE

Art. 24 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ASPAL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater, del C. P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 25 - Adempimenti del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione prevista nell'art. 83 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. cauzione definitiva presentata dall'impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il Raggruppamento medesimo;
2. copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all'Impresa capogruppo;
3. dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.

Art. 26 - Documentazione cartacea per stipula contratto

L'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre **PRODURRE IN ORIGINALE/FORMATO DIGITALE** il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 30 del presente Capitolato Speciale.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o un Consorzio, il medesimo sarà tenuto a trasmettere in formato cartaceo l'atto di costituzione.

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto: bolli, diritti, imposta di registrazione, onorari, copie e quant'altro, ivi comprese eventuali spese notarili.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto in sede di stipula del contratto a presentare una

copertura assicurativa per tutti i partecipanti alle attività da svolgersi nell'ambito della Fiera Internazionale che si svolgerà in Corea del Sud, auspicabilmente nel 2021. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la conformità e la completezza della copertura assicurativa proposta al fine di garantire la massima tutela dei partecipanti e di richiedere, eventuali, integrazioni della stessa prima della stipula del contratto. La copertura assicurativa dovrà, in ogni caso, garantire la medesima tutela a tutti i partecipanti e dovrà uniformarsi al rispetto delle condizioni assicurative richieste dallo Stato ospitante.

In ogni caso, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la copertura assicurativa dovrà ricoprire:

- l'assicurazione civile verso terzi (danni cagionati a persone o cose), massimale di Euro 2.500.000,00;
- assicurazione infortuni e malattie (morte, lesioni degli studenti), massimale Euro 1.000.000,00;
- assicurazione all'assistenza (assistenza sanitaria per cure mediche, farmaceutiche e di eventuali ricoveri, rientro sanitario ecc.): copertura totale della spesa.

Art. 27 - Stipula del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice degli Appalti, il termine dilatorio dei 35 giorni di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica al presente appalto.

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Art. 28 - Cauzione Provvisoria

In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta, ovvero:

Lotto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Importo cauzione provvisoria 2%
Lotto Unico	€ 81.967,00	€ 1.639,34

La garanzia dovrà:

1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante e dovrà essere costituita a favore dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Via Is Mirrionis n. 195 – 09122 - Cagliari - Codice fiscale: 92028890926.
2. essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un Istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle Microimprese, Piccole e Medie Imprese e ai Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia dell'operatore economico emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Sardegna Spa, IBAN IT23R0101504804000070692711;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice degli Appalti.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia pagata nelle modalità indicate al punto b) la presentazione della cauzione avviene secondo la seguente procedura. Nella giornata della prima seduta per l'apertura della busta amministrativa, il Presidente del seggio di gara riceverà a mano il corrispettivo o il titolo originale della garanzia che verrà inserito in apposita busta sigillata e controfirmata e verrà custodito in cassaforte presso gli uffici ASPAL del *Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili* in via Is Mirrionis n. 195 a Cagliari, fino allo svincolo della cauzione provvisoria così come disciplinato dalla normativa vigente. Tale procedura sarà registrata con la firma di un "verbale di consegna" da parte del RUP e del rappresentante legale dell'impresa offerente.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice degli Appalti.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice degli Appalti, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D. M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del Garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

La cauzione provvisoria e il relativo impegno dovrà essere presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

- in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovrà/anno essere presentata/e, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle Microimprese, Piccole e Medie Imprese e dei Raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli Operatori Economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative Certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle Certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Art. 29 - Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari

La cauzione provvisoria si intende svincolata a seguito di comunicazione da parte dell'ASPAL ai soggetti non aggiudicatari, dall'adozione della Determina di affidamento.

Art. 30 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del Soggetto Aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del Codice Civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'Aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

PARTE V – DISCIPLINARE TECNICO DI FORNITURA

Art. 31 - Caratteristiche specifiche dell'appalto

Per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'appalto si fa rinvio a quanto previsto ed analiticamente disposto nel Capitolato Tecnico.

Art. 32- Responsabilità e penalità

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e

della perfetta riuscita del servizio.

Qualora l'appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l'Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda a mezzo PEC entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile a se stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:

INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE
Ritardo nell'erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica (cronoprogramma), ovvero diversamente concordata col committente	0,3 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

Le penali saranno trattenute, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell'inadempienza. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 33 - Prezzi

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico di gara e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I prezzi offerti in sede di procedura negoziata devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

Art. 34 - Modalità di fatturazione e pagamenti

In applicazione dell'art. 25 del D. L. 66/2014 e D. M. 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all' ASPAL attraverso il sistema di interscambio.

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione dovrà essere effettuata dalla Ditta Aggiudicataria secondo le modalità di seguito indicate:

- 1° fattura: dovrà essere emessa a seguito del verbale di consegna del servizio per un importo pari al 20% di quanto oggetto del presente appalto;
- 2° fattura: dovrà essere emessa per un importo pari al 60% di quanto oggetto del presente appalto a conclusione delle attività di formazione e di progettazione delle attività fieristiche;
- 3° fattura: dovrà essere emessa a saldo alla conclusione del servizio oggetto del presente appalto e subordinatamente al termine della procedura di verifica di regolare esecuzione, con esito positivo, del servizio di supporto nel suo complesso, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell'affidamento del servizio saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura.

La fattura andrà intestata a:

AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Via Is Mirrionis n. 195
09122 Cagliari
P.IVA: 92028890926

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- Il n. del CIG indicato nell'ordinativo di fornitura unitamente al CUP;
- Il codice univoco ufficio: UFVJ58;
- Il nome dell'ufficio: ASPAL;
- Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita.

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che all'ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l'opzione S "Split payment". I pagamenti verranno effettuati con liquidazione a 30 giorni f.m.d.f., dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.

Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara.

Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 35 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASPAL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- cessione dell'operatore economico aggiudicatario, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Alla verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASPAL, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con l'operatore economico appaltatore.

Art. 36 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C. C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico.

Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 37 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale inclusi gli allegati, nel Capitolato Tecnico e di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'Amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, nei

relativi allegati e nel Bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Art. 38 - Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).

Art. 39 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D. L. n. 187/2010 convertito con Legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarli a cura dell'operatore economico aggiudicatario e da restituire all'ASPAL – Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili tramite PEC: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Art. 40 - Privacy

Titolare del trattamento

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito denominata ASPAL), con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale. Responsabile per la protezione dei dati è Centro Studi Enti Locali Spa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati per gestire la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)

Pertanto il trattamento:

- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte di ASPAL e SardegnaCAT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, che gestisce il portale delle domande di partecipazione dell'Avviso di gara.

I dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell'ASPAL e presso SardegnaCAT, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati personali sono conservati per i tempi imposti dalla normativa vigente su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d'accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.

I dati saranno trasmessi anche ad altri soggetti, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti.

La ditta aggiudicatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Art. 28 Reg. UE 2016/679.

Obbligatorietà del conferimento dati

Il conferimento dei dati risulta necessario per la partecipazione alla procedura di gara e ai conseguenti atti.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato.

Al sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di:

- Accedere ai Suoi dati personali;
- Richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
- Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali;
- Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
- Proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Modalità per l'esercizio dei diritti.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o Via Is Mirrionis n. 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento dei dati è l'ASPAL con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis n. 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale.

Il Responsabile della Protezione dei dati dell'ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali Spa al quale viene associata la mail responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12.02.2019.

Art. 41 - Foro competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASPAL e l'aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio l'operatore economico aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Allegati

- Allegato 1 Domanda di partecipazione
- Allegato 2 DGUE
- Allegato 3 Dichiarazione di accettazione di tutti i documenti di gara compresi i chiarimenti
- Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva approvazione delle clausole onerose;
- Allegato 5 Patto di integrità
- Allegato 6 Schema Offerta Economica